

N. 01558/2014 REG.PROV.CAU.

N. 02854/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2854 del 2014, proposto da:

Francesco Banterle, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Zenga e Francesca Giordanelli, con domicilio eletto presso lo Studio del primo in Milano, corso di Porta Vittoria, n.13;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto in Milano, Via Freguglia, n.1;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento di non ammissione del ricorrente alla prova orale dell'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione forense (sessione 2013) pubblicato il 20 giugno 2014;

del verbale n. 9 del 27 febbraio 2014 redatto in sede di correzione degli elaborati scritti dalla VIII Sottocommissione per gli esami di avvocato costituita presso la Corte d'Appello di Roma, conosciuto in data 24 luglio 2014;

di tutti gli atti connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2014 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta la sussistenza dell'allegato pregiudizio grave e irreparabile;

Ritenuto altresì che, ad un primo sommario esame, i motivi dedotti nel ricorso appaiono provvisti di sufficiente fumus boni iuris, tenuto conto che, al di là del semplice voto numerico, nessuna motivazione o segni grafici di correzione sono stati apposti sugli elaborati in sede di correzione da parte della Sottocommissione (cfr. ex plurimis Tar Milano sez. III ordinanza n. 1175 del 10 settembre 2014);

Ritenuto, pertanto, che l'Amministrazione ha l'obbligo di riesaminare gli elaborati del ricorrente rinnovando il procedimento valutativo, attraverso la prima Sottocommissione della Corte d'Appello di Milano, che dovrà svolgere la correzione insieme ad altri elaborati (in numero minimo di dieci) estratti fra quelli degli altri candidati, attribuendo anche a questi ultimi, ma ai soli fini di assicurare l'anonimato, un proprio giudizio;

Considerato che l'anonimato può essere realizzato cancellando sia i voti precedentemente attribuiti, sia i precedenti numeri identificativi dei candidati, inserendo gli elaborati in nuove buste, provviste di nuovi numeri identificativi progressivi, all'interno delle quali saranno collocate le buste piccole contenenti le generalità dei candidati;

Ritenuto che la correzione dovrà essere effettuata nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, della presente ordinanza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

Accoglie la domanda cautelare e per l'effetto ordina al Ministero intimato il riesame degli elaborati, nei termini e secondo le modalità di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 3 dicembre 2015.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Alberto Di Mario, Primo Referendario

Valentina Santina Mameli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)